



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 tel. 040 6751
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

15 GIU. 2017

Trieste,

**Area Città Territorio ed Ambiente
 Servizio Ambiente ed Energia
 P.O. Ambiente
 Ufficio Zoofilo**

Prot. corr. Q-11/2/3-1/17- 8
 Prot. gen. 115072

Oggetto: Ordinanza di ricovero d'Autorità di un cane ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato dal D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015.

IL SINDACO

Premesso che la L.R. 20/2012 e s.m.i., denominata "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", prevede all'art. 4 comma 5 che: " ... il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

visto il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime del l'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12", in attuazione al sopra citato art. 36 della L.R. 20/2012, approvato con D.P.Reg. 0127/Pres. dd. 26.6.2015 ed in vigore a partire dalla data del 9.7.2015, ove all'art. 6 vengono definite le modalità relative al ricovero d'autorità, in particolare il comma 1 così recita: "... il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblico sicurezza o l'igiene pubblica";

vista la nota prot. 19217 T-GEN-IV-1-J-A-4 del 11.4.2017, inviata via email in data 26.5.2017 dal Responsabile della Struttura Semplice Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASUITs, da cui si evince che in data 27 marzo 2017 veniva condotto presso la struttura contumacia il cane maschio meticcio di taglia grande mc di proprietà della signora _____, nata a _____ il _____ e residente in via _____ a Trieste;

REPERT. MESSI
20 GIU. 2017
N. 13/4430

Trieste



che con tale nota del 11.4.2017 l'ASUITs intimava alla proprietaria del cane di ritirare il medesimo dalla struttura sanitaria entro 48 ore dal ricevimento della diffida;

verificato che a tale nota notificata a norma di legge per compiuta giacenza mediante deposito, come indicato dall'ASUITs con email conservata agli atti, la signora non ha dato seguito ne ritirando il cane ne fornendo riscontro, manifestando pertanto formalmente la mancanza di interesse verso il proprio animale di affezione;

che il medesimo Responsabile della Struttura Semplice dell'Azienda Sanitaria aveva già indicato con nota email del 2.5.2017, anch'essa conservata agli atti, che acclarata l'intenzione da parte della signora anche telefonicamente, di non volere ritirare il proprio cane, sussistono i requisiti previsti dall'art. 6 comma 7 del citato Regolamento allegato al D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015, ovvero che: "... il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio";

considerato che attualmente il cane è già ospite presso la struttura convenzionata con il Comune di Trieste a Brazzano di Cormons (GO);

impregiudicati eventuali separati procedimenti di legge;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.;

vista la L.R. 43/1981 e s.m.i.;

visto il D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015 e suo allegato;

ORDINA

la non restituzione, tramite confisca, del cane maschio meticcio di taglia grande mc alla signora nata a il e residente in via a Trieste, attualmente proprietaria dell'animale, in quanto la stessa ha manifestato la mancanza di interesse verso tale animale

AVVERTE INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto, oppure ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

Il presente atto verrà pubblicato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, così come previsto dal Titolo I del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)